



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

N. 29/15-07-2015

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE "TASI" PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici addì quindici del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze si è riunita il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

CIPANI ANDREA	P	POLLINI FELICE	P
PANSA CLAUDIO	P	ARMELLINI GUIDO	P
SERESINA GIANPIETRO	P	QUECCHIA MARIO	P
AMBROSINI STEFANO	P	MAESTRI GIANCARLO	P
CIPANI PAOLA	P	VEZZOLA DANIELE	P
MULAZZI RENZO	P		

Senza diritto di voto:

SCOLARI GIAN PIETRO	P
---------------------	---

Presiede il SINDACO CIPANI rag. ANDREA

Assiste l'infrafirmato Segretario Comunale dott.ssa MATTIA MANGANARO

Publicata all'albo pretorio on-line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi il <u>23-07-2015</u> Segretario Comunale f.to dott.ssa MATTIA MANGANARO	Esecutiva a sensi art. 134 D.Lgs. 267/2000. in data <u>18-08-2015</u> Segretario Comunale f.to dott.ssa MANGANARO MATTIA
Copia conforme all'originale per uso amministrativo li _____ Segretario Comunale dott.ssa MATTIA MANGANARO	

N. 29 /C.C. del 15-07-2015

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE "TASI" PER L'ANNO 2015.

Al presente atto è unita trascrizione integrale ad opera di ditta specializzata esterna incaricata che non forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Relazione l'argomento posto in discussione il rag. Dario Righettini Responsabile dell'Area Tributi

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che l'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in materia di aliquote IMU e TASI stabilisce i seguenti limiti:

- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve risultare superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che lo stesso comma 677 prevede che, per gli anni 2014 e 2015, **tali limiti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille** a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2°, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti - sul carico di imposta TASI - equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

ATTESO che, rispetto a tale normativa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare 29 luglio 2014, n. 2DF ha dato la seguente interpretazione: *“la maggiorazione deve essere riferita ai due limiti appena esposti e non deve superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille. In altre parole, il comune può decidere di utilizzare l'intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti o, invece, può distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti”*;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 18 e n. 19 assunte nella seduta del 18 maggio 2015, con le quali sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU e TASI per l'anno 2015;

DATO ATTO che le aliquote IMU e TASI approvate con tali deliberazioni:

- comportano il superamento del limite del 10,6 per mille per la somma delle aliquote IMU+ TASI nei seguenti casi:

	Aliquota IMU	Aliquota TASI	Totale	Superamento limite 10,6‰
fabbricati di categoria catastale “D”	7,6 ‰	3,3 ‰	10,9 ‰	+ 0,3‰
immobili soggetti ad aliquota IMU del 10,6‰	10,6 ‰	0,8 ‰	11,4 ‰	+ 0,8‰

Totale superamento limite + 0,11%

- l'aliquota limite del 2,5‰ per la TASI viene superata nei seguenti casi:

	Aliquota TASI	Superamento limite 2,5‰
fabbricati di categoria catastale "D"	3,3 ‰	+ 0,8‰

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra, provvedere al riequilibrio delle aliquote IMU e TASI 2015, mantenendo invariato il gettito totale, al fine di evitare possibili profili di illegittimità;

ATTESO che, con propria deliberazione assunta in data odierna, si è provveduto a rideterminare nella percentuale del 10,6‰ - in luogo del 7,6‰ - l'aliquota IMU per i fabbricati di categoria catastale "D";

RICORDATO che:

- l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha previsto, al comma 639, l'istituzione - a decorrere dal 1° gennaio 2014 - dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: l'uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, così come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e che la stessa risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre il Comune, con deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino al suo azzeramento;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

VISTI:

- il Titolo III recante "Disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)" del "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)" approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 assunta in data 14 maggio 2014;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il quale stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 53 - comma 16° - della legge 23 dicembre 2000, n. 388 così come sostituito dal comma 8° dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 il quale dispone che “*il termine per (...) approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. (...)*”;
- il decreto del Ministro dell'Interno 13 maggio 2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

RILEVATO che:

- il comma 683 della legge sopra richiamata prevede che il Consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI individuando i servizi indivisibili e indicando analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per “servizi indivisibili” s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
- i servizi indivisibili come sopra definiti ed i relativi costi previsti per l'anno 2015 sono così individuati:

organi istituzionali	€	63.453,00
segreteria generale	€	235.525,00
gestione economico finanziaria	€	81.954,00
gestione delle entrate tributarie	€	156.167,00
gestione beni demaniali e patrimoniali	€	225.560,00
ufficio tecnico	€	118.627,00
servizi demografici	€	79.826,00
altri servizi generali al netto del F.S.C.	€	1.259.981,00
polizia municipale	€	234.032,00
viabilità	€	225.552,00
illuminazione pubblica	€	219.694,00
urbanistica	€	64.203,00
tutela ambientale del verde	€	179.775,00
servizi cimiteriali	€	50.898,00
Totale	€	3.195.247,00

- in considerazione delle riduzioni delle risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale e dopo la rideterminazione delle aliquote IMU 2015 con deliberazione assunta in data odierna, il bilancio di parte corrente per l'anno 2015 presenterebbe uno squilibrio di € 482.805,00;

- al fine di assicurare la copertura finanziaria di tale squilibrio risulta necessario ed indispensabile prevedere un gettito TASI di pari importo, da imputarsi a copertura del 65,75% delle spese correnti dei seguenti servizi indivisibili:

Importi da coprire con il gettito TASI

organi istituzionali	€	41.722,91
gestione beni demaniali e patrimoniali	€	148.314,83
viabilità	€	148.309,57
illuminazione pubblica	€	144.457,69
Totale		€ 482.805,00

ATTESO che il gettito TASI di cui sopra è ottenibile con l'applicazione delle seguenti aliquote e detrazioni:

- Aliquote:

2,0 ‰	Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita un'aliquota specifica
0,3 ‰	Fabbricati di categoria catastale "D"
0,8 ‰	Immobili soggetti ad aliquota IMU dell'1,06% (pari al 10,6 ‰)
1,0 ‰	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011

- Detrazioni per le abitazioni principali di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 :
 - detrazione base: 133,00 euro;
 - ulteriore detrazione: 33,00 euro per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, dimorante abitualmente e residente nell'abitazione; l'importo complessivo, al netto della detrazione di base, non può comunque superare l'importo massimo di euro 264,00;

DATO ATTO che:

- la somma delle aliquote IMU per l'anno 2015 rideterminate in data odierna con le aliquote TASI come sopra proposte porta al superamento del limite del 10,6 per mille nei seguenti casi:

	Aliquota IMU	Aliquota TASI	Totale	Superamento limite 10,6‰
immobili soggetti ad aliquota IMU del 10,6‰	10,6 ‰	0,8 ‰	11,4 ‰	+ 0,8‰
<i>Totale superamento limite</i>				+ 0,8‰

- in nessun caso viene superata l'aliquota limite del 2,5‰ per la TASI;
- la previsione delle detrazioni di cui sopra consente di rispettare quanto disposto dall'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e genera effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;

CONSIDERATO che, in base alle istruzioni fornite in data 3 giugno 2014 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la detrazione base e l'ulteriore detrazione devono essere

applicate anche alle abitazioni assimilate a quella principale in ambito IMU e più precisamente:

- abitazione (una sola per ogni soggetto passivo) di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500);
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- abitazione (una sola in tutto il territorio italiano) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RICHIAMATO l'art. 8 del “Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)” approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 14 maggio 2014 il quale stabilisce che:

- nel caso di occupazione, comprovata da contratto di locazione o da altra scrittura, dell'unità immobiliare da parte di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 30 per cento, mentre la restante quota del tributo è a carico del titolare del diritto reale sull'immobile;
- nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica dell'atto reso dal competente responsabile di area ai sensi dell'art. 49 – comma 1° – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole di “conformità” del Segretario Comunale espresso ai sensi dell'art. 70 – quarto comma – dello statuto comunale;

DOPO ampia ed esauriente discussione e preso atto che all'originale del presente verbale viene allegata la trascrizione degli interventi del relatore e dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti 2 (Quecchia e Maestri del gruppo di minoranza “Insieme per Gardone”, espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

- 1) Di rideterminare, a parziale rettifica di quanto stabilito con propria deliberazione n. 19 assunta in data 18 maggio 2015, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, le seguenti aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015:

- Aliquote:

2,0 ‰	Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita un'aliquota specifica
0,3 ‰	Fabbricati di categoria catastale D

0,8 ‰	Immobili soggetti ad aliquota IMU dell'1,06% (pari al 10,6 ‰)
1,0 ‰	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8° – art. 13 del decreto-legge n. 201/2011

- *Detrazioni TASI da applicarsi per le abitazioni principali e assimilate come definite in ambito IMU e di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9:*
 - detrazione base: 133,00 euro;
 - ulteriore detrazione: 33,00 euro per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, dimorante abitualmente e residente nell'abitazione; l'importo complessivo, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 264,00.

Per l'abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, la detrazione base e l'ulteriore detrazione sono applicate limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.

2) Di dare atto che:

- l'art. 8 del vigente “*Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)*”, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 14 maggio 2014, stabilisce che:
 - nel caso di occupazione, comprovata da contratto di locazione o da altra scrittura, dell'unità immobiliare da parte di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 30 per cento, mentre la restante quota del tributo è a carico del titolare del diritto reale sull'immobile;
 - nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali;
- la somma delle aliquote IMU per l'anno 2015 rideterminate in data odierna con le aliquote TASI di cui al punto 1) porta al superamento del limite del 10,6 per mille nei seguenti casi:

	Aliquota IMU	Aliquota TASI	Totale	Superamento limite 10,6‰
immobili soggetti ad aliquota IMU del 10,6‰	10,6 ‰	0,8 ‰	11,4 ‰	+ 0,8‰
<i>Totale superamento limite</i>				+ 0,8‰

- in nessun caso viene superata l'aliquota limite del 2,5‰ per la TASI;
- le detrazioni di cui al punto 1) consentono di rispettare quanto disposto dall'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e sono tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;
- il gettito TASI previsto per l'anno 2015 è pari ad € 482.805,00 e tale gettito è imputato a copertura del 65,75% dei seguenti servizi indivisibili:

	<i>Importi da coprire con gettito TASI</i>	
organi istituzionali	€	41.722,91
gestione beni demaniali e patrimoniali	€	148.314,83
viabilità	€	148.309,57

illuminazione pubblica	€	144.457,69
	pari ad un totale di €	482.805,00

- ai sensi della legge n. 241/1990 qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione staccata di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco – Presidente avanzare la proposta intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione attesa l'urgenza che il provvedimento riveste;

VISTO l'art. 134, comma quattro, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti 2 (Quecchia e Maestri del gruppo di minoranza "Insieme per Gardone", espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO
f.to ANDREA CIPANI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa MATTIA MANGANARO